

Il nuovo regolamento di End of Waste sui rifiuti da C&D

Aspetti normativi

24 luglio 2024

Avv. Valentina Mingo

■ Il ruolo dell'edilizia nell'economia circolare

- ❖ I rifiuti da costruzione e demolizione hanno un ruolo cruciale nella transizione all'economia circolare perché:
 - ✓ Sono il flusso più importante dei rifiuti speciali prodotti a livello nazionale (circa il 47,7%) ed europeo (circa il 35%)!
 - ✓ A livello europeo sono stabiliti importanti obiettivi in termini di recupero: il 70%!
- ❖ Il PNRR assegna oltre la metà delle risorse ad interventi che impattano sul settore delle costruzioni e di queste oltre il 60% concorre alla transizione ecologica.

■ L'End of waste come leva per la transizione all'economia circolare

- ✓ **La cessazione della qualifica di rifiuto rappresenta uno strumento fondamentale per valorizzare i materiali**
 - **Sotto il profilo ambientale:** favorisce la sostituzione delle materie prime con materiali e sostanze derivate dai rifiuti, riducendo lo spreco delle risorse naturali.
 - **Sotto il profilo economico:** crea le condizioni di mercato per agevolare questa «sostituzione»;
- ✓ **Un rifiuto che cessa di essere tale è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti a livello nazionale ed europeo**

■ Il Decreto end of waste dei rifiuti inerti

- È stato **firmato il 26 giugno 2024**, ma non è stato ancora pubblicato in GU;
- Si compone di **9 articoli** e 3 allegati;
- Prevede un **periodo transitorio di 180 giorni** dall'entrata in vigore;
- Prevede una **fase di monitoraggio di 24 mesi** dall'entrata in vigore.

■ Ambito di applicazione

art. 1

A quali rifiuti inerti si applica?

- ❖ Ai **rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione** (indicati al punto 1 della tabella 1 dell'Allegato 1);
- ❖ Ai **rifiuti inerti di origine minerale** (indicati al punto 2 della tabella 1 dell'Allegato 1 al presente regolamento);
- ❖ Ai **rifiuti abbandonati**: questa è una **novità introdotta con il nuovo regolamento!!**

➔ **N.B. Sono rimasti esclusi i rifiuti sotterrati.**

E i rifiuti che non sono ricompresi?

■ Le principali definizioni

art. 2

- ❖ **“aggregato recuperato”**: aggregato (**riciclato o artificiale**) prodotto dai rifiuti inerti oggetto del regolamento che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
- ❖ **“aggregato riciclato”**: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;
- ❖ **“aggregato artificiale”**: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;
- ❖ **“lotto di aggregato recuperato”**: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;
- ❖ **“produttore di aggregato recuperato”** o **“produttore”**: il gestore dell’impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
- ❖ **“dichiarazione di conformità”**: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore attestante le caratteristiche dell’aggregato recuperato, di cui all’articolo 5;
- ❖ **“autorità competente”**: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del D.lgs. n. 152 del 2006, ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

■ Le condizioni tecniche e gli scopi specifici

artt. 3-4

❖ I rifiuti inerti cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se:

▪ Sono rispettati i criteri e le condizioni dell'Allegato 1

- Procedura di accettazione;
- Processo di lavorazione;
- Requisiti di qualità e valori limite
- Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE

▪ Sono utilizzati per gli scopi specifici previsti dall'Allegato 2

- Individuazione degli scopi;
- Definizione norme tecniche per l'utilizzo
- Parametri prestazionali per la produzione di Clinker

■ Responsabilità del produttore

art. 5

→ Il produttore del rifiuto:

- ❖ è responsabile della corretta **attribuzione dei codici dei rifiuti** e delle **caratteristiche di pericolo dei rifiuti**, nonché della compilazione del **FIR**;

→ Il produttore di aggregato recuperato:

- ❖ è responsabile del **rispetto dei criteri** stabiliti dal regolamento, che deve attestare con **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** (artt. 46 e 47 DPR 445/2000).
- ❖ **conserva per 1 anno**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, **un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato**, in conformità alla norma UNI 10802.

■ La dichiarazione di conformità

art. 5

La **dichiarazione sostitutiva** deve essere:

- ❖ **redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto**, secondo il modulo di cui all'Allegato 3.
- ❖ **inviata** all'autorità competente e all'ARPA territorialmente competente **entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto e prima dalla sua uscita dall'impianto**.
- ❖ **conservata (una copia), presso l'impianto di produzione o presso la sede legale del produttore** (anche in formato elettronico), per 5 anni.

■ Sistemi di gestione

art. 6

- ❖ Il **produttore di aggregato recuperato** deve dotarsi di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri previsti dal regolamento, comprensivo del controllo di qualità e dell'automonitoraggio.
- ❖ Le **imprese registrate** ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e **le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001**, non devono conservare, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione sostitutiva.

■ La fase di monitoraggio

art. 7

24 mesi



Entrata in vigore del nuovo DM (giorno successivo alla pubblicazione in GU)

il MASE valuta l'opportunità di **procedere a una revisione** dei criteri che sono alla base della nuova disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto (art. 3 del Decreto)

■ Periodo transitorio

art. 8

Aggiornamento:

Il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore, presenta all'autorità competente:

- ❖ un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del D.lgs. n. 152 del 2006 (**Procedura Semplificata**)
- ❖ o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV, ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del D.lgs. 152/2006 (**Procedura Ordinaria**).

NB. Per le procedure semplificate continuano a valere le norme del Decreto del 5 febbraio 1998 (sui limiti quantitativi, i valori limite per le emissioni e le norme tecniche).

■ Periodo transitorio:

art. 8

Fino all'aggiornamento:

- ❖ I produttori **operano con i titoli esistenti**; mentre, **in caso di rinnovo**, questi **operano secondo i titoli in rinnovo fino alla conclusione dell'autorizzazione**.
- ❖ Gli **aggregati prodotti fino all'intervenuta efficacia dell'aggiornamento** possono essere **gestiti secondo la comunicazione o nel rispetto dell'autorizzazione ancora efficace** al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo.

I nuovi criteri del regolamento si applicano dopo l'aggiornamento o il rinnovo delle autorizzazioni, o decorso il termine di efficacia della comunicazione aggiornata.

■ Periodo transitorio:

art. 8

Fino all'aggiornamento:

- ❖ I produttori **operano con i titoli esistenti**; mentre, **in caso di rinnovo**, questi **operano secondo i titoli in rinnovo fino alla conclusione dell'autorizzazione**.
- ❖ Gli **aggregati prodotti fino all'intervenuta efficacia dell'aggiornamento** possono essere **gestiti secondo la comunicazione o nel rispetto dell'autorizzazione ancora efficace** al momento della richiesta di aggiornamento o rinnovo.

I nuovi criteri del regolamento si applicano dopo l'aggiornamento o il rinnovo delle autorizzazioni, o decorso il termine di efficacia della comunicazione aggiornata.

Nb. La disposizione prevista dall'art. 5 comma 4 (**conservazione del campione presso l'impianto o nella sede legale per 1 anno**) è applicabile sin dall'entrata in vigore del nuovo DM.

- ❖ **Con l'entrata in vigore del regolamento è abrogato il precedente Decreto del MASE, n. 152 del 27 settembre 2022.**
- ❖ **Non essendo specificatamente indicato diversamente dal regolamento, questo entrerà ufficialmente in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU.**